L’art. 15, comma 2, della legge n. 400 del 1988, stabilisce particolari limitazioni al decreto-legge; il comma 3 indica le caratteristiche del contenuto del decreto legge.

Di seguito si riporta il testo delle due disposizioni:

*2. Il Governo non può, mediante decreto-legge:*

 *a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;*

 *b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione;*

 *c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;*

 *d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;*

 *e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.*

 *3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.*

Tali disposizioni condizionano la validità del decreto-legge? Sono in grado di imporsi all’osservanza del Governo?